



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Gianpaolo Fabbro	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata della

MOLLUSCHICOLTURA MARANESE SOC. AGR. A R.L.

con sede a Marano Lagunare (UD), in Via G. Raddi n. 2,
(C.F. 01779820305)

Letto il ricorso depositato dal Fallimento di
"PRODUTTORI MOLLUSCHI ASSOCIATI FRIULI VENEZIA GIULIA,
Società Consortile a r.l." con sede a Marano Lagunare (UD)
in Via G. Raddi 2, C.F. 02282240304, in persona del
curatore dott. Alex Cignino di Udine, rappresentato e
difeso - giusta autorizzazione del G.D. del Tribunale di
Udine dott.ssa Annalisa Barzazi dd. 21/10/2023 e mandato
a margine del ricorso - dall'avv. Alessandro Mauro di
Udine, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti della società
di cui in epigrafe;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco
Calienno, che a sua volta ha sentito, all'udienza fissata



per la comparizione delle parti, il ricorrente e la società resistente la quale, ritualmente costituitasi con gli avv.ti Luca Ponti, Paolo Panella e Francesca Spadetto, ha aderito alla domanda proposta dal ricorrente;

ritenuto che la pacifica qualifica di imprenditore agricolo della società resistente renda irrilevante ogni valutazione sui limiti dimensionali dell'impresa debitrice;

accertato dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di sovraindebitamento, come definito dall'art.2 comma 1 lett.c CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società agricola debitrice, tenuto conto che la stessa, in ragione della sua insolvenza, non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso dei creditori), fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della **MOLLUSCHICOLTURA MARANESE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA** (C.F:



01779820305), con sede a Marano Lagunare (UD), in
Via G. Raddi n. 2;

- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- c) nomina liquidatore il dott. Lorenzo Sirch , codice fiscale SRCLNZ67H13L483Q;
- d) ordina alla società debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;



- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine e pubblicata presso il registro delle imprese;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e al ricorrente;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 11/1/2024 .

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

